

ALLEGATO A

“Condizioni tecniche per l’adesione, da parte delle aziende, alle autorizzazioni di carattere generale in materia di emissioni in atmosfera” (D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 272, comma 2; D.Lgs. 183/17 art. 273-bis)

Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 – Norme in materia ambientale – alla parte V, nel disciplinare le autorizzazioni in materia di emissioni in atmosfera, prevede che l'autorità competente proceda obbligatoriamente all'adozione di apposite autorizzazioni di carattere generale (art.272 comma 2) con priorità per gli impianti relativi alle attività individuate alla parte II allegato IV.

L'autorità competente ha inoltre la facoltà di provvedere in maniera analoga per altre categorie di impianti, esclusi comunque quelli che impiegano o emettono sostanze o preparati cancerogene, mutagene o teratogene.

L'autorizzazione di carattere generale soddisfa un'esigenza di semplificazione amministrativa per gli utenti, che possono ottenere mediante semplice adesione e allegando la prova documentale del possesso dei requisiti tecnici, il titolo abilitativo necessario per lo svolgimento della propria attività.

Qualora la ditta non trovi un perfetto inquadramento all'interno del presente allegato dovrà presentare domanda in forma “ordinaria”.

Vengono definite le condizioni tecniche, che costituiscono il presupposto per l'autorizzazione generale, relative alle seguenti attività:

1. Lavorazione del legno.
2. Carrozzerie.
3. Laboratori orafi.
4. Produzione di ceramiche.
5. Attività di stampa.
6. Produzione calcestruzzo e gesso.
7. Industrie alimentari.
8. Lavorazioni meccaniche.
9. Attività di cava, impianti per lavorazione di materiale inerte, comprese le attività di recupero rifiuti ceramici ed inerti ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/06 e s.m.i, e betonaggio (con esclusione dei cantieri edili).
10. Lavorazioni conciarie.
11. Produzione di prodotti in vetroresina.
12. Torrefazione.
13. Produzione di saponi e detersivi sintetici.
14. Fusione e pressofusione.
15. Molitura dei cereali.
16. Produzione di articoli in gomma e materie plastiche.
17. Produzione di carta/cartone e similari.
18. Produzione di mastici, pitture, vernici, inchiostri e affini.
19. Incollaggio.
20. Pulitura a secco con utilizzo di COV
21. Impianti termici.
22. Allevamenti zootecnici.
23. Linee di trattamento fanghi a servizio degli impianti di depurazione acque reflue.

1) Lavorazione del legno.

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende di lavorazione del legno , con impianti di:

- a) lavorazioni meccaniche con macchine utensili o manuali (segazione, levigatura, foratura, fresatura, incisione laser, etc.);
- b) verniciatura ed essiccazione (inteso come processo che utilizza un impianto termico);

purché rispettino le seguenti condizioni:

- a. Le emissioni provenienti dagli impianti di cui alla lettera a) sono captate mediante apposito impianto di aspirazione, trattate mediante idoneo impianto di abbattimento e convogliate all'esterno; fatto salvo il mantenimento delle condizioni di salubrità dell'ambiente di lavoro, è ammesso l'impiego di sistemi di aspirazione e trattamento a bordo macchina con reimmissione in ambiente di lavoro che dovranno essere dotati di uno stadio di pretrattamento (ad esempio: metallico, sintetico, elettrostatico) e filtro finale ad alta efficienza rispondente alla norma UNI EN 1822:2010; i sistemi dovranno prevedere un dispositivo per il controllo della funzionalità; in caso di emissioni diffuse, all'atto della presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione generale, la ditta dovrà documentare la richiesta allo **SPISAL** dell'USL competente per la possibilità di mantenere le emissioni diffuse in ambiente di lavoro. In caso di risposta negativa dovrà, entro 30 giorni, presentare domanda di modifica ai sensi del comma 8 dell'art. 269.
- b. Per gli impianti di cui alla lettera b), le fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione dei prodotti vernicianti vengono svolte in cabine o tunnel dotati di idonei impianti di captazione degli effluenti; i fumi delle fasi di applicazione sono avviati a un idoneo sistema di filtrazione per l'abbattimento del particolato.
- c. Il quantitativo massimo di prodotti utilizzati vernicianti (tal quale) e diluenti non supera 15 tonnellate/anno di COV per l'intero stabilimento.
- d. Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione:

Fase	Inquinante	Concentrazione
<i>Applicazione vernice</i>	Polveri	3 mg/Nmc
	COV	Allegato I – Parte II – Tabella D
<i>Essiccazione vernice</i>	COT	50 mgC/Nmc
<i>Lavorazioni meccaniche</i>	Polveri	15 mg/Nmc

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale.

- 1) Per gli impianti relativi a "lavorazioni meccaniche", qualora il quantitativo di materie prime lavorate risulti superiore a 2000 kg/g, la frequenza dell'autocontrollo dovrà essere annuale.
- 2) Per la verniciatura i limiti di cui sopra si ritengono rispettati in via generale e non risulta necessario alcun controllo analitico a fronte di un utilizzo di prodotti non superiore a 10 kg/g, mentre sopra la soglia di 50 kg/g la verifica analitica è annuale.
- 3) In alternativa al controllo analitico del parametro "COV" la ditta potrà dimostrare il rispetto dei limiti alle emissioni in atmosfera mediante predisposizione di un bilancio di massa fra il quantitativo di prodotti utilizzati e le emissioni derivanti dal loro utilizzo.
- 4) L'impresa dovrà tenere a disposizione dell'autorità di controllo un registro, da compilarsi con frequenza almeno mensile, dal quale risulti la quantità utilizzata di ogni tipo di prodotto per la verniciatura, compresi diluenti e lavaggio attrezzature, (indicando la percentuale di COV in esso contenuto).
- 5) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

2) Attività di carrozzeria.

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende con attività di carrozzeria purché rispettino le seguenti condizioni:

- 1) L'utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non supera i 20 kg/giorno (tal quale) e 0,5 tonnellate/anno di COV.
- 2) Le fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione dei prodotti vernicianti sono svolte in cabine o tunnel dotati di idonei impianti per la captazione degli effluenti; le emissioni derivanti dalle fasi di applicazione sono avviati a un sistema di filtrazione per l'abbattimento del particolato.
- 3) Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione, con riferimento all'Allegato I della Parte Quinta del D.Lgs.152/06 e s.m.i:

Inquinante	Concentrazione
Polveri	3 mg/Nmc
COV (<i>Rivestimento</i>)	Allegato I – Parte II – Tabella D
COT (<i>Essiccazione*</i>)	50 mgC/Nmc

*inteso come processo che utilizza un impianto termico

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale.
- 2) Dovrà essere tenuto apposito registro in cui registrare, con cadenza almeno mensile, i quantitativi di prodotti per la verniciatura e dei diluenti utilizzati, dando evidenza della percentuale di COV.
- 3) In alternativa al controllo analitico di cui al punto 1), la ditta potrà dimostrare il rispetto dei limiti alle emissioni in atmosfera, mediante la valutazione di un bilancio fra il quantitativo di prodotti utilizzati e le possibili emissioni derivanti dal loro utilizzo.
- 4) Nell'ipotesi di utilizzo di prodotti non superiori a 5 kg/giorno i limiti si ritengono rispettati in via generale e non risulta necessario alcun controllo analitico
- 5) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

Per l'attività risulta significativa unicamente la fase di verniciatura; altre lavorazioni meccaniche condotte e/o da condursi nello stabilimento vanno descritte unicamente per una rappresentazione del complesso dell'attività stessa.

3) Laboratori orafi.

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende orafe, con impianti di:

- a) fusione;
- b) microfusione;
- c) lavorazione a "canna vuota"^a;

purché rispettino le seguenti condizioni:

- 1. Gli impianti di cui alle lettere a), b) e c) sono dotati di punti di emissione (camini) dedicati;
- 2. Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione, con riferimento all'Allegato I della Parte Quinta del D.Lgs.152/06 e s.m.i:

Fase	Inquinante	Concentrazione
<i>Lavorazione a canna vuota</i>	Allegato I – Parte II – Tabella C	Allegato I – Parte II – Tabella C
<i>Fusione cera</i>	COT	50 mgC/Nmc
<i>Fusione metallo</i>	Allegato I – Parte II – Tabella B	Allegato I – Parte II – Tabella B
	Polveri	15 mg/Nmc

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale.
- 2) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

^a Per quanto riguarda

- 1) le lavorazioni plastiche a freddo (laminazione – trafilatura);
- 2) le operazioni alle presse (stampaggio – tranciatura);
- 3) le lavorazioni meccaniche (saldatura, lucidatura, etc.);
- 4) altre attività (lavaggio, disoleatura, decapaggio, galvanica), in assenza di sostanze pericolose; trattasi di attività le cui emissioni sono classificate scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico e che non necessitano di autorizzazione.

4) Produzione di ceramiche.

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende che effettuano produzione di ceramiche artistiche con impianti di:

- prima cottura – cottura biscotto;
- decorazione;
- seconda cottura;
- terza cottura;
- operazioni meccaniche.

purché rispettino le seguenti condizioni:

- Le lavorazioni comportanti emissioni in atmosfera sono svolte in impianti dotati di idonei sistemi per la captazione degli effluenti; fatto salvo il mantenimento delle condizioni di salubrit  dell'ambiente di lavoro, per le operazioni di cui al punto e),   ammesso l'impiego di sistemi di aspirazione e trattamento a bordo macchina con reimmissione in ambiente di lavoro che dovranno essere dotati di uno stadio di pretrattamento (ad esempio: metallico, sintetico, elettrostatico) e filtro finale ad alta efficienza rispondente alla norma UNI EN 1822:2010; i sistemi dovranno prevedere un dispositivo per il controllo della funzionalit ; in caso di emissioni diffuse, all'atto della presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione generale, la ditta dovr  documentare la richiesta allo **SPISAL** dell'USL competente per la possibilit  di mantenere le emissioni diffuse in ambiente di lavoro. In caso di risposta negativa dovr , entro 30 giorni, presentare domanda di modifica ai sensi del comma 8 dell'art. 269.
- Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione, con riferimento all'Allegato I della Parte Quinta del D.Lgs.152/06 e s.m.i (in particolare ad un tenore di ossigeno del 18%):

Fase	Inquinante	Concentrazione
<i>Prima cottura</i>	Polveri	15 mg/Nmc ^a
		50 mg/Nmc ^b
	Ossidi di azoto	1500 mg/Nmc
	Ossidi di zolfo ^c	1500 mg/Nmc
	Acido Fluoridrico	5 mg/Nmc
	Fenoli e Aldeidi	40 mg/Nmc
<i>Seconda cottura e cottura terzo fuoco</i>	Polveri	15 mg/Nmc
	Ossidi di azoto	1500 mg/Nmc
	Ossidi di zolfo	1500 mg/Nmc
	Acido Fluoridrico	5 mg/Nmc
	Metalli	Allegato I – Parte II – Tabella B
	Fenoli e Aldeidi	40 mg/Nmc
<i>Decorazione a spruzzo</i>	Polveri	3 mg/Nmc
<i>Operazioni meccaniche</i>	Polveri	15 mg/Nmc

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attivit :

- I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale, annuale se l'utilizzo di smalti, colori e affini   superiore a 50 kg/g; nell'ipotesi che l'utilizzo di tali prodotti non sia superiore a 10 kg/giorno i limiti si ritengono rispettati in via generale e non risulta necessario alcun controllo analitico, fermo restando il controllo analitico della fase di cottura.
- L'impresa dovr  tenere a disposizione dell'autorit  di controllo un registro dal quale risulti la

^a per flussi di massa superiori a 500 g/h

^b per flussi di compresi fra 100 g/h e 500 g/h

^c con combustibili diversi dal metano

quantità, realmente utilizzata durante l'anno solare precedente, di ogni tipo di prodotto verniciante pronto all'uso, indicando la percentuale di COV in esso contenuto.

3) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

5) Attività di stampa.

Non necessitano di autorizzazione gli stabilimenti in cui vi sia un utilizzo di prodotti con contenuto di solvente non superiore a 2 kg/giorno.

Per tali fasi vige unicamente l'obbligo di dichiarazione del processo produttivo.

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende con attività di tipografia, litografia e serigrafia, purché rispettino le seguenti condizioni:

- 1) L'utilizzo di prodotti per la stampa non supera le 5 tonnellate/anno (come quota COV).
- 2) Le fasi di lavorazione comportanti emissioni in atmosfera sono svolte in impianti dotati di idonei sistemi per la captazione degli effluenti. In caso di emissioni diffuse, all'atto della presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione generale, la ditta dovrà documentare la richiesta allo **SPISAL** dell'USL competente per la possibilità di mantenere le emissioni diffuse in ambiente di lavoro. In caso di risposta negativa dovrà, entro 30 giorni, presentare domanda di modifica ai sensi del comma 8 dell'art. 269.
- 3) Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione, con riferimento all'Allegato I della Parte Quinta del D.Lgs.152/06 e s.m.i:

Inquinante	Concentrazione
COV	Allegato I – Parte II – Tabella D

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) Sono richiesti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza triennale, annuale se il consumo di materie prime è superiore a 30 kg/giorno.
- 2) I limiti di cui sopra si ritengono rispettati in via generale e non risulta necessario alcun controllo analitico a fronte di un utilizzo di prodotti non superiori a 10 kg/giorno.
- 3) L'impresa dovrà tenere a disposizione dell'autorità di controllo un registro, da compilarsi con frequenza almeno mensile, dal quale risulti la quantità realmente utilizzata durante l'anno solare precedente di ogni tipo di prodotto - inchiostri, vernici e similari - indicando la percentuale di COV in esso contenuto.
- 4) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

6) Attività di produzione calcestruzzo e gesso.

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende che effettuano le seguenti operazioni connesse con la produzione di manufatti in calcestruzzo o gesso:

- stoccaggio delle materie prime (cemento, gesso, inerti, ecc.)
- movimentazione delle materie prime
- preparazione degli impasti
- fabbricazione dei manufatti
- essiccazione e maturazione dei manufatti
- stoccaggio prodotti finiti
- confezionamento e/o spedizione,

purché rispettino le seguenti condizioni:

- 1) Al fine di contenere le emissioni diffuse, tutte le fasi di lavorazione (compresi gli stoccaggi e le movimentazioni) di cui al precedente elenco sono effettuate avvalendosi di impianti chiusi, o dotati di impianti di aspirazione e abbattimento ovvero di dispositivi - quali ugelli spruzzatori - atti a prevenire l'insorgere di problematiche relative alle emissioni di sostanze polverulente; fatto salvo il mantenimento delle condizioni di salubrità dell'ambiente di lavoro, è ammesso l'impiego di sistemi di aspirazione e trattamento dedicati agli impianti, con reimmissione in ambiente di lavoro che dovranno essere dotati di uno stadio di pretrattamento (ad esempio: metallico, sintetico, elettrostatico) e filtro finale ad alta efficienza rispondente alla norma UNI EN 1822:2010; i sistemi dovranno prevedere un dispositivo per il controllo della funzionalità; in caso di emissioni diffuse, all'atto della presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione generale, la ditta dovrà documentare la richiesta allo **SPISAL** dell'USL competente per la possibilità di mantenere le emissioni diffuse in ambiente di lavoro. In caso di risposta negativa dovrà, entro 30 giorni, presentare domanda di modifica ai sensi del comma 8 dell'art. 269.
- 2) I silos per lo stoccaggio dei materiali sono dotati di un sistema per l'abbattimento delle polveri.
- 3) Per i punti di emissione convogliata, diversi dai silos, gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione
Polveri	15 mg/Nmc

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza annuale. La cadenza è triennale per le imprese la cui produzione risulta inferiore a 1500 kg/g.
- 2) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

7) Industrie alimentari.

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende di:

- Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 3000 kg/g;
- Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi e assimilabili, con produzione non superiore a 2000 kg/giorno;
- Trasformazione e conservazione carne con produzione non superiore a 2000 kg/g;
- Lavorazione e conservazione pesce e altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 2000 kg/g;
- Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 2000 kg/g;
- Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 2000 kg/g.

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) Qualora siano previste emissioni convogliate all'esterno, l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione minimi, con riferimento all'Allegato I della Parte Quinta del D.Lgs.152/06 e s.m.i e nel caso di presenza del parametro polveri il limite è pari a 15 mg/Nmc.
- 2) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale.
- 3) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

In caso di assenza di specifiche sostanze inquinanti, il rispetto dei limiti dovrà essere riferito agli impianti termici adibiti a uso produttivo, la ditta dovrà valutare l'assoggettamento a quanto previsto all'Art. 273-bis del D.Lgs. 183/17 "Medi impianti di combustione" (si veda in proposito il punto 21).

Nel caso tali soglie non vengano raggiunte, invece, si ritiene che l'impresa non sia soggetta ad autorizzazione.

8) Lavorazioni meccaniche.

Possono aderire all'autorizzazione generale i gestori di stabilimenti che dispongono di impianti di:

- a) lavorazioni meccaniche.
- b) verniciatura.
- c) pulizia di superficie.
- d) anodizzazione/galvanica

alle condizioni di seguito riportate per ognuna delle categorie citate da a) a d).

a) Impianti di lavorazioni meccaniche^b.

Possono aderire le aziende di lavorazioni meccaniche con impianti di:

- 1) deformazione plastica dei metalli (forgia, fucinatura, ecc.).
- 2) trattamenti meccanici di pulizia superficiale dei metalli (pallinatura, granigliatura, sabbiatura).
- 3) saldatura di particolari metallici (nelle diverse modalità: elettrica, al plasma, laser, manuale e automatica) e operazioni assimilate (puntatura, stagnatura, brasature e saldobrasature (dolci o forti), taglio al plasma, taglio ed incisione laser e assimilati (ossitaglio).
- 4) trattamenti di finitura delle superfici metalliche (finitura, lucidatura, levigatura, nastratura, sbavatura, lappatura, molatura, spazzolatura - qualora attività autonoma non a servizio della saldatura - carteggiatura, burattatura, affilatura, smerigliatura, ecc.).
- 5) trattamenti termici dei metalli (tempra e rinvenimento, cementazione e nitrurazione).
- 6) lavorazioni meccaniche (es. tornitura) con consumo di olio superiore a 500 kg/anno.
- 7) elettroerosione.

purché rispettino le seguenti condizioni:

- a) Le emissioni provenienti da tutti gli impianti di cui sopra sono captate mediante apposito impianto di aspirazione e convogliate all'esterno; fatto salvo il mantenimento delle condizioni di salubrità dell'ambiente di lavoro, è ammesso l'impiego di sistemi di aspirazione e trattamento a bordo macchina con reimmissione in ambiente di lavoro che dovranno essere dotati di uno stadio di pretrattamento (ad esempio: metallico, sintetico, elettrostatico) e filtro finale ad alta efficienza rispondente alla norma UNI EN 1822:2010; i sistemi dovranno prevedere un dispositivo per il controllo della funzionalità; in caso di emissioni diffuse, all'atto della presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione generale, la ditta dovrà documentare la richiesta allo **SPISAL** dell'USL competente per la possibilità di mantenere le emissioni diffuse in ambiente di lavoro. In caso di risposta negativa dovrà, entro 30 giorni, presentare domanda di modifica ai sensi del comma 8 dell'art. 269.
- b) Le lavorazioni "trattamenti meccanici di pulizia superficiale dei metalli" sono dotate di impianti di trattamento delle emissioni.
- c) La tempra viene svolta in apposito ambiente confinato.
- d) I trattamenti di nitrurazione sono svolti in forni chiusi; l'aspirazione e il convogliamento all'esterno riguardano, oltre alla nitrurazione, anche le seguenti fasi operative: lavaggio del forno con atmosfera nitrurante, lavaggio finale del forno con gas inerte.
- e) Gli impianti di convogliamento delle emissioni all'esterno garantiscono il rispetto dei seguenti

^b Le operazioni di tornitura, foratura, limatura, calandratura, imbutitura, bordatura, fustellatura, fresatura, tranciatura, trapanatura, filettatura, piallatura, piegatura, aggraffatura, cesoiatura, ricottura e normalizzazione, rettifica, lapidellatura, non sono soggette ad autorizzazione con consumo di olio inferiore a 500 kg/anno.

limiti di emissione:

LAVORAZIONE (con riferimento all'elenco precedente)	INQUINANTE	CONCENTRAZIONE
1) <i>Deformazione plastica dei metalli</i>	Polveri	15 mg/Nmc
2) <i>Trattamenti meccanici di pulizia superficiale dei metalli</i>	Polveri	15 mg/Nmc
3) <i>Saldatura di particolari metallici e operazioni assimilate</i>	Polveri	10 mg/Nmc
3) <i>Stagnatura</i>	Stagno	5 mg/Nmc
4) <i>Trattamenti di finitura delle superfici metalliche</i>	Polveri	15 mg/Nmc
5) <i>Trattamenti termici dei metalli</i>	Polveri (comprese nebbie oleose)	10 mg/Nmc
5) <i>Trattamenti termici dei metalli: Nitrurazione</i>	ammoniaca	250 mg/Nmc
6) <i>Lavorazioni meccaniche con consumo di olio superiore a 500 kg/anno</i>	Polveri (comprese nebbie oleose)	10 mg/Nmc
7) <i>Elettroerosione</i>	Polveri (comprese nebbie oleose)	10 mg/Nmc

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza annuale; la cadenza sarà triennale per le fasi di cui al punto 3, la tempratura (se il consumo di olio è inferiore a 10 kg/giorno), le ulteriori operazioni meccaniche con utilizzo di olio inferiore a 2 tonnellate/anno, il rinvenimento, la cementazione, la nitrurazione.
- 2) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

b) Impianti per la verniciatura di oggetti vari (a esclusione del legno).

purché rispettino le seguenti condizioni:

- a. L'utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non supera i 50 kg/g (tal quale) e le 5 tonnellate anno di COV.
- b. Le fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione dei prodotti vernicianti sono svolte in cabine o tunnel dotati di idonei impianti per la captazione degli effluenti; gli effluenti derivanti dalle fasi di applicazione sono avviati a un idoneo sistema di filtrazione per l'abbattimento del particolato; fatto salvo il mantenimento delle condizioni di salubrità dell'ambiente di lavoro, in caso di verniciatura a polveri, per la fase di applicazione, è ammesso l'impiego di sistemi di aspirazione e trattamento a bordo macchina con reimmissione in ambiente di lavoro che dovranno essere dotati di uno stadio di pretrattamento (ad esempio: metallico, sintetico, elettrostatico) e filtro finale (es. carboni attivi) ad alta efficienza rispondente alla norma UNI EN 1822:2010; i sistemi dovranno prevedere un dispositivo per il controllo della funzionalità; in caso di emissioni diffuse, all'atto della presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione generale, la ditta dovrà documentare la richiesta allo **SPISAL** dell'USL competente per la possibilità di mantenere le emissioni diffuse in ambiente di lavoro. In caso di risposta negativa dovrà, entro 30 giorni, presentare domanda di modifica ai sensi del comma 8 dell'art. 269.
- c. Prescrizioni relative all'installazione e all'esercizio dell'impianto.
- d. Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione, con riferimento all'Allegato I della Parte Quinta del D.Lgs.152/06 e s.m.i:

Fase	Inquinante	Concentrazione
<i>Applicazione</i>	Polveri	3 mg/Nmc
	COV	Allegato I - Parte II - Tabella D
<i>Essiccazione*</i>	COT	50 mgC/Nmc

*inteso come processo che utilizza un impianto termico

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale.
- 2) Nell'ipotesi di utilizzo di prodotti vernicianti non superiore a 10 kg/g i limiti si ritengono rispettati in via generale e non risulta necessario alcun controllo analitico.
- 3) In alternativa al controllo analitico, la ditta potrà dimostrare il rispetto dei limiti alle emissioni in atmosfera, mediante predisposizione di un bilancio di massa fra il quantitativo di prodotti utilizzati e le emissioni derivanti dal loro utilizzo.
- 4) L'impresa dovrà tenere a disposizione dell'autorità di controllo un registro dal quale risulti la quantità, realmente utilizzata durante l'anno solare precedente, di ogni tipo di prodotto per la verniciatura pronto all'uso, indicando la percentuale di COV in esso contenuto.
- 5) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

c) Pulizia di superficie (sgrassaggio)^c

Possono aderire le aziende con attività di pulizia mediante:

- 1. sgrassaggio manuale o a spruzzo;**
- 2. sgrassaggio in vasca;**
- 3. lavaggio in macchine a circuito chiuso^d.**

purché rispettino le seguenti condizioni:

- a. L'utilizzo di prodotti non supera i 10 kg/g e le soglie di cui all'art.275 del D.Lgs.152/06 e s.m.i
- b. Gli impianti di cui ai precedenti punti 1 e 2 sono dotati di idonei sistemi di aspirazione, con convogliamento all'esterno degli effluenti gassosi ed eventuali sistemi di abbattimento qualora necessario per il rispetto dei limiti.
- c. Le macchine di lavaggio a circuito chiuso sono dotate di un sistema per l'aspirazione del solvente rilasciato dagli sfiati durante l'apertura del portello di carico e scarico, con convogliamento all'esterno.
- d. Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione, con riferimento all'Allegato I della Parte Quinta del D.Lgs.152/06 e s.m.i:

Inquinante	Flusso di massa	Concentrazione
Allegato I - Parte II - Tabella D	Allegato I - Parte II - Tabella D	Allegato I - Parte II - Tabella D
Allegato I - Parte II - Tabella C	Allegato I - Parte II - Tabella C	Allegato I - Parte II - Tabella C

^c La pulizia di superfici con detergenti a base acquosa, effettuata anche in più fasi di lavaggio, non è soggetta ad autorizzazione.

^d Per macchine di lavaggio a circuito chiuso si intendono macchine completamente chiuse, ad eccezione dei portelli a chiusura ermetica per il carico e lo scarico e degli sfiati delle pompe, dei distillatori, ecc

e. a fronte di particolari situazioni impiantistiche (o legate al processo produttivo) il rispetto del limite dovrà fare riferimento unicamente al flusso di massa.

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale.
- 2) Per le imprese che utilizzano una quota di solvente inferiore a 3 kg/giorno i limiti si ritengono rispettati in via generale e non risulta necessario alcun controllo analitico.
- 3) In alternativa al controllo analitico la ditta potrà dimostrare il rispetto dei limiti alle emissioni in atmosfera mediante predisposizione di un bilancio di massa fra il quantitativo di prodotti utilizzati e le emissioni derivanti dal loro utilizzo.
- 4) L'impresa dovrà tenere a disposizione dell'autorità di controllo un registro dal quale risulti la quantità, realmente utilizzata durante l'anno solare precedente, di ogni tipo di prodotto pronto all'uso, indicando la percentuale di COV in esso contenuto.
- 5) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

d) Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende dotate di impianti per le seguenti attività:

- 1) **DECAPAGGIO: chimico ed elettrochimico**
- 2) **FOSFATAZIONE**
- 3) **ARGENTATURA**
- 4) **DORATURA**
- 5) **RAMATURA**
- 6) **OTTONATURA**
- 7) **BRONZATURA**
- 8) **STAGNATURA PER ELETTRODEPOSIZIONE**
- 9) **ZINCATURA PER ELETTRODEPOSIZIONE**
- 10) **OSSIDAZIONE ANODICA**
- 11) **ELETTRODEPOSIZIONE DI FERRO**
- 12) **BRUNITURA**
- 13) **ELETTROPULITURA**
- 14) **BRILLANTATURA ELETTROCHIMICA**
- 15) **SMETALLIZZAZIONE**
- 16) **LAVAGGIO E NEUTRALIZZAZIONE**
- 17) **ASCIUGATURA O ESSICCAZIONE;**

purché rispettino le seguenti condizioni:

- a) Il consumo di prodotti chimici non supera i 10 kg/g.
- b) Le aspirazioni delle linee acide e basiche sono separate.
- c) Gli impianti garantiscono il rispetto dei limiti minimi di emissione, con riferimento all'Allegato I della Parte Quinta del D.Lgs.152/06 e s.m.i, tenendo conto delle caratteristiche qualitative delle materie prime utilizzate.

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale.
- 2) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

9) Attività di cava, impianti per lavorazione di materiale inerte, comprese le attività di recupero rifiuti ceramici ed inerti ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/06 e s.m.i, e betonaggio (con esclusione dei cantieri edili).

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende che effettuano le seguenti fasi di lavorazione:

- 1) Stoccaggio e movimentazione materiale;
- 2) Attività di cava;
- 3) Frantumazione;
- 4) Vagliatura;
- 5) Betonaggio.

purché rispettino le seguenti condizioni:

- a. Gli impianti sono chiusi, o dotati di impianti di aspirazione ed abbattimento ovvero di dispositivi - quali ugelli spruzzatori - atti a prevenire l'insorgere di problematiche relative alle emissioni di sostanze polverulente.
- b. Nello stoccaggio e movimentazione dei materiali, nonché nelle movimentazioni dei mezzi sono in essere accorgimenti atti a prevenire l'insorgere di problematiche relative alle emissioni di sostanze polverulente.
- c. I silos per lo stoccaggio dei materiali sono dotati di un sistema per l'abbattimento delle polveri.
- d. Per i punti di emissione convogliata diversi dal punto d) gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione
Polveri	15 mg/Nmc

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

1. I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza annuale;
2. L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

Non risultano pertanto comprese e/o soggette le attività di gestione rifiuti limitate al solo deposito temporaneo.

10) Lavorazioni conciari.

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende che effettuano le seguenti lavorazioni conciari:

- a) lavorazioni meccaniche (rasatura, smerigliatura/spazzolatura, spaccatura^e, lucidatura);
- b) asciugatura con 1) impianti con forni asciugatori, 2) impianti con telai 3) impianti a piastre con esclusione dei telai di condizionamento per minime riduzioni di quantità e impianti sottovuoto sempre a piastre con torre di condensazione.
- c) stuccatura, rivestimento con macchine a rullo.

purché rispettino le seguenti condizioni:

- a. Le fasi di lavorazione di cui ai precedenti punti a) e b) devono essere dotate di idonei impianti per la captazione degli effluenti; fatto salvo il mantenimento delle condizioni di salubrità dell'ambiente di lavoro, per le fasi di lavorazione di cui al punto a) è ammesso l'impiego di sistemi di aspirazione e trattamento a bordo macchina con reimmissione in ambiente di lavoro che dovranno essere dotati di uno stadio di pretrattamento (ad esempio: metallico, sintetico, elettrostatico) e filtro finale ad alta efficienza rispondente alla norma UNI EN 1822:2010; i sistemi dovranno prevedere un dispositivo per il controllo della funzionalità; in caso di emissioni diffuse, all'atto della presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione generale, la ditta dovrà documentare la richiesta allo **SPISAL** dell'USL competente per la possibilità di mantenere le emissioni diffuse in ambiente di lavoro. In caso di risposta negativa dovrà, entro 30 giorni, presentare domanda di modifica ai sensi del comma 8 dell'art. 269.
- b. per gli impianti di cui al punto c) in caso di emissioni diffuse, all'atto della presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione generale, la ditta dovrà documentare la richiesta allo **SPISAL** dell'USL competente per la possibilità di mantenere le emissioni diffuse in ambiente di lavoro. In caso di risposta negativa dovrà, entro 30 giorni, presentare domanda di modifica ai sensi del comma 8 dell'art. 269.
- c. Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione per ciascun punto di emissione:

Fase	Inquinante	Concentrazione
<i>Asciugatura</i>	COT	50 mgC/Nmc
<i>Lavorazioni meccaniche</i>	Polveri	15 mg/Nmc

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale.
- 2) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.
- 3) Per le fasi di cui al punto c) la ditta potrà utilizzare un quantitativo massimo di COV pari a 1 tonnellata/anno e dovrà rispettare un fatto di emissione di 75 gCOV emesso/mq pelle rivestita. Con frequenza annuale ed entro il mese di febbraio di ogni anno dovrà dare conto del rispetto dei limiti di cui al presente punto.

^e La spaccatura in trippa non necessita di autorizzazione.

11) Produzione di prodotti in vetroresina.

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende che effettuano lavorazione di prodotti rinforzati in vetroresina (es. serbatoi, contenitori, pannelli), con le seguenti fasi lavorative:

1. Modelleria e/o operazioni meccaniche per la preparazione del modello/stampo utilizzato per la produzione del manufatto.
2. Applicazione allo stampo del distaccante e del gelcoat con sistemi a spruzzo.
3. Applicazione della resina e della fibra di vetro per la formazione del manufatto.
4. Possibile applicazione a spruzzo o a pennello del distaccante sulla superficie dello stampo o del sistema di colatura/formatura.
5. Formatura del manufatto.
6. Maturazione in luogo definito e attrezzato.
7. Operazioni meccaniche di rifinitura con impiego di resina catalizzata, lucidatura delle superfici in vetroresina e/o resina poliestere, taglio, rifilatura, smerigliatura delle superfici.
8. Operazioni di lavaggio e pulizia delle attrezzature con utilizzo di COV (si rinvia al punto 8).

purché rispettino le seguenti condizioni:

- a) è consentito l'impiego di resine pronte all'uso per la produzione di elementi in vetroresina per un quantitativo complessivo non superiore a 200 kg/giorno di prodotto tal quale e 5 tonnellate/anno di COV.
- b) Le fasi di lavorazione comportanti emissioni in atmosfera sono dotate di idonei impianti per la captazione degli effluenti e loro emissione all'esterno; fatto salvo il mantenimento delle condizioni di salubrità dell'ambiente di lavoro, per le fasi relative alle lavorazioni meccaniche, è ammesso l'impiego di sistemi di aspirazione e trattamento a bordo macchina con reimmissione in ambiente di lavoro che dovranno essere dotati di uno stadio di pretrattamento (ad esempio: metallico, sintetico, elettrostatico) e filtro finale ad alta efficienza rispondente alla norma UNI EN 1822:2010; i sistemi dovranno prevedere un dispositivo per il controllo della funzionalità; in caso di emissioni diffuse, all'atto della presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione generale, la ditta dovrà documentare la richiesta allo **SPISAL** dell'USL competente per la possibilità di mantenere le emissioni diffuse in ambiente di lavoro. In caso di risposta negativa dovrà, entro 30 giorni, presentare domanda di modifica ai sensi del comma 8 dell'art. 269.
- c) Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione per ciascun punto di emissione:

Fase	Inquinante	Concentrazione
<i>Applicazione prodotto</i>	COV	Tabella D – Allegato I – Parte II
<i>Lavorazioni meccaniche</i>	Polveri	15 mg/Nmc

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale.
- 2) L'impresa dovrà tenere a disposizione dell'autorità di controllo un registro, da compilarsi con frequenza almeno mensile, dal quale risulti la quantità utilizzata di ogni tipo di prodotto pronto all'uso, indicando la percentuale di COV in esso contenuto.
- 3) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

12) Torrefazione di caffè e altri prodotti tostati.

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende che effettuano attività di torrefazione di caffè, con le seguenti fasi:

1. miscelazione delle diverse specie aromatiche crude;
2. tostatura;
3. raffreddamento del prodotto tostato;
4. macinazione;
5. confezionamento.

purché rispettino le seguenti condizioni:

- 1) Le fasi di lavorazione comportanti emissioni in atmosfera sono dotate di idonei impianti per la captazione degli effluenti; fatto salvo il mantenimento delle condizioni di salubrità dell'ambiente di lavoro, per le fasi relative a lavorazioni meccaniche, è ammesso l'impiego di sistemi di aspirazione e trattamento a bordo macchina con reimmissione in ambiente di lavoro che dovranno essere dotati di uno stadio di pretrattamento (ad esempio: metallico, sintetico, elettrostatico) e filtro finale ad alta efficienza rispondente alla norma UNI EN 1822:2010; i sistemi dovranno prevedere un dispositivo per il controllo della funzionalità; in caso di emissioni diffuse, all'atto della presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione generale, la ditta dovrà documentare la richiesta allo **SPISAL** dell'USL competente per la possibilità di mantenere le emissioni diffuse in ambiente di lavoro. In caso di risposta negativa dovrà, entro 30 giorni, presentare domanda di modifica ai sensi del comma 8 dell'art. 269. Le emissioni della fase di tostatura e raffreddamento del prodotto tostato sono trattate tramite impianto di post-combustione.
- 2) Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione per ciascun punto di emissione:

Fase	Inquinante	Concentrazione
<i>Tostatura/raffreddamento</i>	COT	50 mgC/Nmc
<i>Lavorazioni meccaniche</i>	Polveri	15 mg/Nmc

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 3) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale.
- 4) La camera di postcombustione dovrà essere mantenuta a una temperatura di esercizio non inferiore a 750 C° ed essere dotata di sistema di misurazione e registrazione in continuo della temperatura, quest'ultima da tenere a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di almeno 1 anno.
- 5) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

13) Produzione di saponi e detergenti sintetici, prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiore a 200 kg/giorno.

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende che effettuano attività di produzione di saponi e detergenti sintetici, prodotti per l'igiene e la profumeria con le seguenti fasi:

1. stoccaggio delle materie prime e/o dei prodotti finiti, con eventuale trasporto pneumatico e caricamento delle stesse;
2. macinazione;
3. pesatura e dosaggio;
4. miscelazione a freddo;
5. miscelazione a caldo;
6. miscelazione con eventuale reazione di neutralizzazione;
7. fusione;
8. colatura;
9. pressatura in stampi;
10. trafilatura a freddo;
11. dissoluzione per la preparazione di prodotti a base alcolica;
12. filtrazione.

attraverso l'utilizzo di materie prime, quali: acqua, acidi grassi, grassi, paraffine, emulsionanti, essenze, oli essenziali, COV, sostanze organiche.

purché rispettino le seguenti condizioni:

- 1) La produzione di saponi e detergenti sintetici, prodotti per l'igiene e la profumeria viene effettuata con utilizzo di materie prime non superiore a 200 kg/giorno.
- 2) Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd.
- 3) I miscelatori sia di polveri che di liquidi e/o emulsioni, devono operare chiusi.
- 4) Le apparecchiature utilizzate per le eventuali operazioni di saponificazione devono essere presidiate da idonea aspirazione.
- 5) Le apparecchiature adibite al confezionamento di prodotti in polvere, o contenenti composti organici o inorganici volatili, devono essere chiuse in maniera idonea e compatibilmente con le operazioni stesse.
- 6) La movimentazione di materiali polverulenti deve essere effettuata secondo modalità atte a contenere la diffusione delle polveri.
- 7) Le fasi di lavorazione comportanti emissioni in atmosfera sono dotate di idonei impianti per la captazione degli effluenti; fatto salvo il mantenimento delle condizioni di salubrità dell'ambiente di lavoro, per le fasi di miscelazione e per le operazioni meccaniche, è ammesso

l'impiego di sistemi di aspirazione e trattamento a bordo macchina con reimmissione in ambiente di lavoro che dovranno essere dotati di uno stadio di pretrattamento (ad esempio: metallico, sintetico, elettrostatico) e filtro finale ad alta efficienza rispondente alla norma UNI EN 1822:2010; i sistemi dovranno prevedere un dispositivo per il controllo della funzionalità; in caso di emissioni diffuse, all'atto della presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione generale, la ditta dovrà documentare la richiesta allo **SPISAL** dell'USL competente per la possibilità di mantenere le emissioni diffuse in ambiente di lavoro. In caso di risposta negativa dovrà, entro 30 giorni, presentare domanda di modifica ai sensi del comma 8 dell'art. 269.

- 8) Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione per ciascun punto di emissione:

Fase	Inquinante	Concentrazione
*	Ammoniaca	20 mg/Nmc
*	COV	Allegato I – Parte II – Tabella D
*	Acido Cloridrico	20 mg/Nmc
<i>Miscelazione e operazioni meccaniche</i>	Polveri	15 mg/Nmc

*** tutte le fasi di lavorazione comportanti emissione caratterizzate dalla presenza dei parametri riportati**

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale.
- 2) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

Qualora, pur permanendo nelle condizioni di rispetto di quanto sopra si evidenziasse la necessità/opportunità o vi fosse la scelta di convogliare le emissioni caratterizzate da composti odorigeni in un idoneo impianto di abbattimento, dovrà essere presentata apposita richiesta secondo le modalità di cui all'art.269.2 o 269.8.

14) Fusione e pressofusione.

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende che dispongono di impianti di :

- pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 1000 kg/g;
- fusione di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliera massima non superiore a 1000 kg/giorno.

14.1 PRESSOFUSIONE CON UTILIZZO DI METALLI E LEGHE IN QUANTITÀ NON SUPERIORE A 1000 kg/giorno, con le seguenti fasi lavorative:

1. Fusione del metallo con eventuale aggiunta di scorificanti e/o assimilabili.
2. Caricamento automatico/manuale delle presse.
3. Applicazione del distaccante/lubrificante.
4. Pressofusione.
5. Prelievo automatico/manuale del materiale presso fuso sagomato.
6. Raffreddamento naturale o forzato.

purché rispettino le seguenti condizioni:

- 1) E' consentito un utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 1.000 kg/g, e di 1.000 kg/anno distaccante, come quota solvente.
- 2) La fase di fusione e pressofusione sono poste sotto aspirazioni e le emissioni convogliate all'esterno; fatto salvo il mantenimento delle condizioni di salubrità dell'ambiente di lavoro, è ammesso l'impiego di sistemi di aspirazione e trattamento a bordo macchina con reimmissione in ambiente di lavoro che dovranno essere dotati di uno stadio di pretrattamento (ad esempio: metallico, sintetico, elettrostatico) e filtro finale ad alta efficienza rispondente alla norma UNI EN 1822:2010; i sistemi dovranno prevedere un dispositivo per il controllo della funzionalità; in caso di emissioni diffuse, all'atto della presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione generale, la ditta dovrà documentare la richiesta allo **SPISAL** dell'USL competente per la possibilità di mantenere le emissioni diffuse in ambiente di lavoro. In caso di risposta negativa dovrà, entro 30 giorni, presentare domanda di modifica ai sensi del comma 8 dell'art. 269.
- 3) Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti per ciascun punto di emissione:

Inquinante	Concentrazione
Polveri	15 mg/Nmc

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza annuale, triennale se l'utilizzo di materie prime è inferiore a 100 kg/g.
2. L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.
- 3) L'impresa dovrà tenere a disposizione dell'autorità di controllo un registro, da compilarsi con frequenza almeno mensile, dal quale risulti la quantità utilizzata di ogni tipo di prodotto pronto all'uso, indicando la percentuale di COV in esso contenuto.

14.2 FONDERIE DI METALLI CON PRODUZIONE DI OGGETTI METALLICI
GIORNALIERA MASSIMA NON SUPERIORE A 1000 kg/giorno con le seguenti fasi lavorative:

1. Stoccaggio e preparazione terre;
2. Linea lavorazione terra;
3. Formatura;
4. Animisteria;
5. Fusione;
6. Colata;
7. Distaffatura.

purché rispettino le seguenti condizioni:

- 1) E' consentito un utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 1000 kg/g.
- 2) Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd.
- 3) Le fasi di lavorazione di cui ai punti 4,5,7 sono dotate di idonei impianti per la captazione degli effluenti con emissione all'esterno.
- 4) Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti per ciascun punto di emissione:

Fase	Inquinante	Concentrazione
/	Polveri	15 mg/Nmc
<i>Animisteria</i>	*Tabella D – Allegato I Parte II	*Tabella D – Allegato I Parte II

*** con riferimento ai componenti utilizzati, in particolare (per la fase di animisteria) ammine alifatiche.**

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

1. I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza annuale, triennale se l'utilizzo di materie prime è inferiore a 100 kg/g.
2. L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

15) Molitura dei cereali.

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende che effettuano attività di molitura di cereali con le seguenti fasi lavorative:

1. Stoccaggio cereali;
2. Trasferimento;
3. Molitura.

purché rispettino le seguenti condizioni:

1. Lo stoccaggio è effettuato in silos dotati di sistemi di abbattimento degli sfiati
2. Lo scarico e lo stoccaggio dei cereali in arrivo è in fossa all'aperto con l'adozione di un sistema di aspirazione localizzato in grado di controllare le emissioni diffuse o di altre misure di contenimento
3. La fase di lavorazione di cui al punto 3. è dotata di idonei impianti per la captazione degli effluenti con emissione all'esterno; fatto salvo il mantenimento delle condizioni di salubrità dell'ambiente di lavoro, è ammesso l'impiego di sistemi di aspirazione e trattamento a bordo macchina con reimmissione in ambiente di lavoro che dovranno essere dotati di uno stadio di pretrattamento (ad esempio: metallico, sintetico, elettrostatico) e filtro finale ad alta efficienza rispondente alla norma UNI EN 1822:2010; i sistemi dovranno prevedere un dispositivo per il controllo della funzionalità; in caso di emissioni diffuse, all'atto della presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione generale, la ditta dovrà documentare la richiesta allo **SPISAL** dell'USL competente per la possibilità di mantenere le emissioni diffuse in ambiente di lavoro. In caso di risposta negativa dovrà, entro 30 giorni, presentare domanda di modifica ai sensi del comma 8 dell'art. 269.
4. Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione per ciascun punto di missione:

Inquinante	Concentrazione
Polveri	15 mg/Nmc

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale, annuale se la produzione è superiore a 1500 kg/g.
- 2) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

16) Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche.

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende che effettuano lavorazione di manufatti in gomma e altri elastomeri e lavorazione di materie plastiche, anche da operazioni di recupero.

Con il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) L'utilizzo massimo giornaliero complessivo di materie prime non deve essere superiore a 50.000 kg/giorno.
- b) Le emissioni provenienti dalle diverse fasi produttive sono captate mediante apposito impianto di aspirazione e convogliate all'esterno; fatto salvo il mantenimento delle condizioni di salubrit  dell'ambiente di lavoro, per le operazioni meccaniche   ammesso l'impiego di sistemi di aspirazione e trattamento a bordo macchina con reimmissione in ambiente di lavoro che dovranno essere dotati di uno stadio di pretrattamento (ad esempio: metallico, sintetico, elettrostatico) e filtro finale ad alta efficienza rispondente alla norma UNI EN 1822:2010; i sistemi dovranno prevedere un dispositivo per il controllo della funzionalit ; in caso di emissioni diffuse, all'atto della presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione generale, la ditta dovr  documentare la richiesta allo **SPISAL** dell'USL competente per la possibilit  di mantenere le emissioni diffuse in ambiente di lavoro. In caso di risposta negativa dovr , entro 30 giorni, presentare domanda di modifica ai sensi del comma 8 dell'art. 269.
- c) Lo stoccaggio delle sostanze polverulente   effettuato in silos dotati di sistemi di abbattimento degli sfiati relativi.
- d) Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti per ciascun punto:

Inquinante	Concentrazione
COT	50 mgC/Nmc
Polveri <i>(operazioni meccaniche ed estrusione)</i>	15 mg/Nmc

- e) Il trattamento "Corona" non   soggetto ad autorizzazione.

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attivit :

- 1. I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza annuale, triennale se l'utilizzo di materie prime non supera i 500 kg/giorno, con esclusione dei silos.
- 2. L'impresa dovr  rispettare le Prescrizioni generali.

17) Produzione di carta/cartone e similari

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende che producono di carta/cartone e similari con le seguenti fasi lavorative:

1. Stoccaggio;
2. Trasferimento;
3. Spappolamento;
4. Sfibatura;
5. Sbianca;
6. Formatura foglio;
7. Taglio, rifilatura e foratura.

purché rispettino le seguenti condizioni:

- 1) L'utilizzo di materie prime non supera 4000 kg/giorno.
- 2) Fatto salvo il mantenimento delle condizioni di salubrità dell'ambiente di lavoro, è ammesso l'impiego di sistemi di aspirazione e trattamento a bordo macchina con reimmissione in ambiente di lavoro che dovranno essere dotati di uno stadio di pretrattamento (ad esempio: metallico, sintetico, elettrostatico) e filtro finale ad alta efficienza rispondente alla norma UNI EN 1822:2010; i sistemi dovranno prevedere un dispositivo per il controllo della funzionalità; in caso di emissioni diffuse, all'atto della presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione generale, la ditta dovrà documentare la richiesta allo **SPISAL** dell'USL competente per la possibilità di mantenere le emissioni diffuse in ambiente di lavoro. In caso di risposta negativa dovrà, entro 30 giorni, presentare domanda di modifica ai sensi del comma 8 dell'art. 269.
- 3) Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti per ciascun punto:

Fase	Inquinante	Concentrazione
*	Polveri	15 mg/Nmc

**** ove presenti fasi comportanti emissioni di particolato polverulento***

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale.
- 2) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

18) Produzione di mastici, pitture, vernici, inchiostri e affini.

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende che producono mastici, pitture, vernici, inchiostri e affini con le seguenti fasi lavorative:

- 1) Operazioni di stoccaggio e movimentazione (trasporto pneumatico e pesatura manuale / automatica)
- 2) Preparazione mescole e miscele solide.
- 3) Preparazione dei vari prodotti (inchiostri, pitture, vernici, collanti ecc.).
- 4) Finitura dei prodotti in raffinatrici a più cilindri, in mulini chiusi a palle o in vasche chiuse con agitatore;
- 5) Maturazione dei prodotti in serbatoi di stoccaggio, fusione di prodotti e produzione di scaglie o forme similari pastose di prodotti atti a ottenere inchiostri, collanti secchi estrusi o trafilati, semilavorati per gli stessi usi.
- 6) Confezionamento prodotti.
- 7) Pulizia contenitori.
- 8) Stoccaggio/vendita

purché rispettino le seguenti condizioni:

- 1) La produzione non supera 500 kg/ora di tal quale e prevede un utilizzo non superiore a 100 tonnellate/anno di COV
- 2) Le emissioni provenienti dai processi produttivi sono captate mediante apposito impianto di aspirazione e convogliate all'esterno; fatto salvo il mantenimento delle condizioni di salubrità dell'ambiente di lavoro, per le fasi comportanti produzione di polveri, è ammesso l'impiego di sistemi di aspirazione e trattamento a bordo macchina con reimmissione in ambiente di lavoro che dovranno essere dotati di uno stadio di pretrattamento (ad esempio: metallico, sintetico, elettrostatico) e filtro finale ad alta efficienza rispondente alla norma UNI EN 1822:2010; i sistemi dovranno prevedere un dispositivo per il controllo della funzionalità; in caso di emissioni diffuse, all'atto della presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione generale, la ditta dovrà documentare la richiesta allo **SPISAL** dell'USL competente per la possibilità di mantenere le emissioni diffuse in ambiente di lavoro. In caso di risposta negativa dovrà, entro 30 giorni, presentare domanda di modifica ai sensi del comma 8 dell'art. 269.
- 3) Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti per ciascun punto:

Inquinante	Concentrazione
COT	150 mgC/Nmc
Polveri	15 mg/Nmc

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con

cadenza triennale.

- 2) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.
- 3) Dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti per evitare la diffusione delle emissioni nelle fasi di carico del materiale e dello stoccaggio.
- 4) L'impresa dovrà tenere a disposizione dell'autorità di controllo un registro, da compilarsi con frequenza almeno mensile, dal quale risulti la quantità di COV utilizzata.

19) Incollaggio.

Per sostanze collanti si intendono le sostanze costituite da macromolecole di origine naturale o sintetica che poste fra superfici di materiali uguali o diversi, ne permettono l'adesione per allontanamento del solvente organico, o per fusione e successiva solidificazione, oppure per pressione o per effetto chimico di reticolazione.

Non necessitano di autorizzazione i processi di incollaggio con un utilizzo di prodotti collanti con contenuto di solvente non superiore a 2 kg/giorno. Per tali fasi vige unicamente l'obbligo di dichiarazione del processo produttivo.

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende che effettuano attività di incollaggio con fasi di :

- a) incollaggio delle parti, eseguito su banchi o macchine di incollaggio;
- b) essiccamento dei pezzi in forni.

Nel rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) Le emissioni provenienti dalle fasi produttive sono captate mediante apposito impianto di aspirazione e convogliate all'esterno.
- 2) Il quantitativo massimo di prodotti per l'incollaggio non supera a 100 kg/giorno come tal quale e 5 tonnellate/anno come quota solvente.
- 3) Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione
Polveri*	3 mg/Nmc
COT (Essiccazione)	50 mgC/Nmc
Allegato I - Parte II - Tabella D (Applicazione)	Allegato I - Parte II - Tabella D

*** ove vi sia una cabina di spruzzatura**

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda, con cadenza triennale.
- 2) I limiti di cui sopra si ritengono rispettati in via generale e non risulta necessario alcun controllo analitico a fronte di un utilizzo di colle non superiore a 20 kg/g.
- 3) In alternativa al controllo analitico del parametro "COV" la ditta potrà dimostrare il rispetto dei limiti alle emissioni in atmosfera mediante predisposizione di un bilancio di massa fra il quantitativo di prodotti utilizzati e le emissioni derivanti dal loro utilizzo.
- 4) L'impresa dovrà tenere a disposizione dell'autorità di controllo un registro, da compilarsi con frequenza almeno mensile, dal quale risulti la quantità utilizzata di ogni tipo di prodotto pronto all'uso, indicando il contenuto di COV in esso contenuto e la relativa somma.
- 5) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

20) Pulitura a secco con utilizzo di COV

Per i pulitura secco con utilizzo di COV si intendono gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e di pulitintolavanderie a ciclo chiuso.

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende che effettuano attività di pulitura a secco con:

- a) cicli di lavaggio che comprendono le fasi di lavaggio, centrifugazione, asciugatura, distillazione e recupero solvente;
- b) tutte le fasi sono svolte in una macchina ermetica la cui unica emissione di COV nell'aria può avvenire al momento dell'apertura dell'oblò al termine del ciclo di lavaggio;
- c) le macchine lavasecco a ciclo chiuso sono dotate di un ciclo frigorifero in grado di fornire le frigorifiche necessarie per avere la massima condensazione del solvente (con miscela acqua glicole o con circuiti frigoriferi a freon) in modo da ridurre al minimo le emissioni di solvente;

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) Ogni macchina utilizzata dovrà rispettare il limite di 20g di solvente per ogni kg di prodotto pulito e asciugato.
- 2) La ditta dovrà compilare e aggiornare annualmente il Piano di Gestione COV secondo la tabella di seguito riportata.
- 3) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

FAC – SIMILE DI PIANO ANNUALE DI GESTIONE COV

da compilare per ogni macchina

Inviare entro 13 mesi **dalla data della prima comunicazione e** in caso di successive comunicazioni di modifica sostanziale **Successivamente aggiornare con periodicità annuale e conservare presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo**

ANNO ...

Capacità lavorativa macchina (kg di indumenti/ciclo):.....

MESE	AGGIUNTE SOLVENTE (kg)	QUANTITATIVI LAVATI (kg)
1:		
2:		
3:		
4:		
5:		
6:		
7:		
8:		
9:		
10:		
11:		
12:		
TOTALI	B =	C =

A= QUANTITATIVO (espresso in kg) DI SOLVENTE PRESENTE NELLA MACCHINA all'inizio della registrazione.

B = QUANTITATIVO TOTALE (espresso in kg) DI SOLVENTE UTILIZZATO nei 12 mesi.

C = QUANTITATIVO TOTALE (espresso in kg) DI TESSUTO O PELLAME LAVATO nei 12 mesi.

D= QUANTITATIVO (espresso in kg) DI SOLVENTE PRESENTE NELLA MACCHINA al termine del periodo di registrazione.

E= QUANTITATIVO (espresso in kg) DI SOLVENTE PRESENTE NEI RIFIUTI RACCOLTI E SMALTITI nei 12 mesi.

Il piano di gestione dei COV deve essere elaborato annualmente verificando che la massa di solvente emesso per chilogrammo di prodotto pulito o asciugato sia inferiore a 20 g, ovvero che:

$$\frac{A + B - D - E}{C} = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots < 0,02$$

21) IMPIANTI TERMICI (compresi impianti per la produzione di energia elettrica)

- a uso produttivo con potenza termica nominale compresa tra 1 e 10 MW
- civili con potenza termica nominale compresa tra 3 e 10 MW

Premesso che:

- ai sensi del D.Lgs. 20/12/2017 n. 183, Titolo I, art. 269 comma 3) gg-bis) costituiscono “medio impianto di combustione” gli impianti di combustione a uso produttivo, di potenza termica nominale compresa tra 1 e 50 MW e tali impianti sono disciplinati dall’Art. 273 bis.
- il Titolo II del D.Lgs. 20/12/2017 n. 183, disciplina gli impianti termici civili aventi potenzialità inferiore a 3 MW, così definiti all’art. 283, comma d): impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici a uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l’impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell’edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi; nonchè al comma d-bis): medio impianto termico civile: impianto termico civile di potenza pari o superiore a 1 MW.
- non è dovuta autorizzazione di cui al titolo I per gli impianti termici civili di potenzialità inferiore a 3 MW indipendentemente dal combustibile utilizzato;
- al fine di stabilire le soglie di applicazione si deve considerare l’insieme degli impianti;
- la legge 13 luglio 1966, n. 615, il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, e il titolo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 continuano ad applicarsi agli impianti termici assoggettati al titolo I della parte quinta del presente decreto, fino alla data in cui è effettuato l’adeguamento disposto dalle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 281, comma 3;

L’Adesione comporta il rispetto delle seguenti condizioni:

- Possono aderire all’autorizzazione generale i gestori responsabili di impianti termici civili di potenza termica compresa tra 3 e 10 MW e di impianti a utilizzo non civile e/o promiscuo con potenza termica compresa tra 1 e 10 MW.
- Gli impianti rispettano i limiti in emissione di cui all’allegato I parte III, alla parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i
- Gli impianti utilizzano esclusivamente i combustibili previsti per gli impianti di cui alla Parte I dell’allegato X alle condizioni previste.
- I fumi di combustione hanno punti di emissione dedicati.
- Le relative domande di adesione all’Autorizzazione di carattere generale devono contenere tutti i dati previsti all’allegato I, Parte IV-bis alla Parte Quinta.
- A partire dal 1° gennaio 2025 e in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW, a partire dal 2030, i medi impianti di combustione esistenti sono soggetti ai nuovi valori limite di emissione elencati agli Allegati I e IV alla Parte Quinta, a tal fine i gestori di stabilimenti in cui siano ubicati medi impianti di combustione, già autorizzati (...), devono presentare domanda di autorizzazione con due anni di anticipo rispetto alle date suindicate.

Prescrizioni specifiche da rispettare nell’esercizio dell’attività:

- I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell’azienda interessata, con cadenza annuale, triennale se la potenzialità è compresa fra 1 e 3 MW.

In presenza di più impianti termici, la ditta potrà proporre soluzioni di campionamento, quali attrezzare camini “campione” come rappresentativi dell’insieme degli impianti (es. in presenza

di 3 impianti termici da 600 kW, attrezzare per il campionamento ed analizzare un solo punto di emissione con frequenza triennale) o perché ritenuti più significativi (es. in presenza di 3 impianti da 200 kW, 300 kW e 800 kW attrezzare per il campionamento ed analizzare con frequenza triennale solo il punto di emissione relativo all'impianto da 800 kW).

2) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

Allo scopo di consentire il rilevamento dei principali dati caratteristici, relativi alla conduzione dei focolari, gli impianti termici devono essere dotati di due apparecchi misuratori delle pressioni relative (riferite a quella atmosferica) che regnano rispettivamente nella camera di combustione e alla base del camino, per ciascun focolare di potenzialità superiore a 1,16 MW. I dati forniti dagli apparecchi indicatori a servizio degli impianti termici aventi potenzialità superiore a 5,8 MW, anche se costituiti da un solo focolare, devono essere riportati su di un quadro raggruppante i ripetitori e i registratori delle misure, situato in un punto riconosciuto idoneo per una lettura agevole da parte del personale addetto alla conduzione dell'impianto termico. Tutti gli apparecchi indicatori, ripetitori e registratori delle misure devono essere installati in maniera stabile e devono essere tarati.

Per le biomasse devono trovare riscontro le seguenti condizioni particolari:

- Salvo il caso in cui i materiali classificati come biomassa derivino da processi direttamente destinati alla loro produzione o ricadano nelle esclusioni dal campo di applicazione della parte quarta del citato decreto, la possibilità di utilizzare tali biomasse è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti dalla precedente parte quarta;
- Al fine di garantire il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal presente decreto, le condizioni operative devono essere assicurate, alle normali condizioni di esercizio, anche attraverso:
 - a) l'alimentazione automatica del combustibile (non obbligatoria se la potenza termica nominale di ciascun singolo impianto di cui al titolo I e' inferiore o uguale a 1 MW);
 - b) il controllo della combustione, anche in fase di avviamento, tramite la misura e la registrazione in continuo, nella camera di combustione, della temperatura e del tenore di ossigeno e la regolazione automatica del rapporto aria/combustibile (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo I se la potenza termica nominale di ciascun singolo impianto e' inferiore o uguale a 1 MW);
 - c) l'installazione del bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo I se la potenza termica nominale di ciascun singolo impianto e' inferiore o uguale a 5 MW);
 - d) la misurazione e la registrazione in continuo, nell'effluente gassoso, della temperatura e delle concentrazioni di monossido di carbonio, degli ossidi di azoto e del vapore acqueo (non obbligatoria se la potenza termica nominale complessiva e' inferiore o uguale a 5 MW). La misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo può essere omessa se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi.

22) Allevamenti zootecnici

L'autorizzazione riguarda le emissioni che si possono originare da allevamenti il cui numero di capi è superiore alle soglie fissate nella seguente tabella (tratta dall'Elenco degli impianti e attività in deroga di cui all'art. 272 comma 1 lettera z). Sono escluse le aziende soggette agli adempimenti previsti in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (Parte III – bis del D.Lgs.152/06 e s.m.i):

Categoria di allevamento e tipologia di allevamento	N° capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Da 200
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Da 300
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Da 300
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Da 300
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Da 1.000
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Da 400
Suini: accrescimento/ingrasso	Da 1.000
Ovicapri (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Da 2.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Da 25.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	Da 30.000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Da 30.000
Altro pollame	Da 30.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Da 7.000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Da 14.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	Da 30.000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Da 40.000
Cunicoli: capi ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Da 24.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Da 250
Struzzi	Da 700

L'Autorizzazione di carattere generale ricomprende altresì le altre attività funzionali all'allevamento che danno origine a una o più emissioni, presenti nel medesimo "stabilimento", qualora non soggette ad autorizzazione ordinaria (D.Lgs. n. 152/2006, art. 269).

Nel rispetto delle seguenti condizioni:

I gestori dei nuovi stabilimenti, devono obbligatoriamente adottare le Migliori Tecniche Disponibili (MTD) di cui alla Decisione n. 302 del 15 febbraio 2017 e successivi provvedimenti statali o regionali, mentre per gli stabilimenti esistenti, il gestore si impegna a valutare la possibilità di ricondurre le strutture a quanto previsto dall'applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili, sempre considerando la sostenibilità economica delle stesse; in alternativa deve dimostrare di porre in atto sistemi finalizzati al contenimento delle emissioni, con particolare riferimento a immissioni di tipo polverulento od odorigeno.

Dovranno essere rispettate, per quanto compatibili con le BAT, le condizioni stabilite dall'allegato A4 della D.G.R.V. n. 1299 del 03.07.2012.

Non potranno aderire alla presente Autorizzazione di carattere generale, tutti quegli stabilimenti ove siano anche presenti impianti e attività generanti emissioni in atmosfera già soggetti agli adempimenti del D.Lgs. n. 152/2006 e autorizzati in via ordinaria (come ad esempio la presenza di impianti alimentati con residui di lavorazione per la produzione di energia, o gli allevamenti annessi ad altre attività in regime ordinario come i caseifici).

Per tale punto dell'allegato non sono applicabili le prescrizioni generali, a eccezione delle comunicazioni di avvio impianto.

23) Linee di trattamento fanghi a servizio degli impianti di depurazione acque reflue

L'autorizzazione riguarda le emissioni che si possono originare dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane con potenzialità superiore a 10.000 A.E. per trattamenti di tipo biologico e a 10 m³/ora di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico, a eccezione delle fosse Imhoff, le cui emissioni sono ritenute non significative, e degli impianti soggetti agli adempimenti previsti in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (Parte III – bis del D.Lgs.152/06 e s.m.i).

L'Autorizzazione di carattere generale ricomprende le seguenti fasi lavorative:

- 1) Ispessimento e stoccaggio/movimentazione dei fanghi;
- 2) Trattamenti meccanici dei fanghi (inclusa la disidratazione in letti di essiccamento).

I trattamenti termici dei fanghi in impianti appositamente realizzati (essiccatoi e forni di incenerimento di vario tipo) e i trattamenti di digestione anaerobica dei fanghi (incluse le linee di combustione/trattamento del biogas) devono essere autorizzati alle emissioni in atmosfera in via ordinaria.

Nel rispetto delle condizioni relative all'installazione ed all'esercizio di seguito riportate.

1) Ispessimento e stoccaggio/movimentazione dei fanghi:

- a) gli ispessitori dei fanghi devono essere chiusi, e i relativi effluenti devono essere convogliati e trattati con opportuni prodotti deodorizzanti;
- b) lo stoccaggio e la movimentazione dei fanghi devono avvenire in ambienti confinati;
- c) in caso di impianti esistenti, le prescrizioni a) e b) possono essere sostituite dalla presenza di idonei dispositivi per la nebulizzazione di prodotti deodorizzanti, da realizzare e utilizzare solo in presenza di casi conclamati di disagio olfattivo all'esterno, verificatisi nell'ultimo triennio;
- d) le emissioni che derivano da queste lavorazioni sono comunque considerate emissioni diffuse.

2) Trattamenti meccanici dei fanghi (inclusa la disidratazione in letti di essiccamento):

- e) le apparecchiature di trattamento meccanico dei fanghi devono essere posizionate in ambiente chiuso e confinato;
- f) le lavorazioni meccaniche devono essere poste sotto aspirazione e i relativi effluenti devono essere convogliati e trattati con opportuni prodotti deodorizzanti;
- g) in caso di impianti esistenti, le prescrizioni e) e f) possono essere sostituite dalla lavorazione in uno spazio coperto e dotato di idonei dispositivi per la nebulizzazione di prodotti deodorizzanti, da realizzare e utilizzare solo in presenza di casi conclamati di disagio olfattivo all'esterno, verificatisi nell'ultimo triennio;
- h) le emissioni che derivano da queste lavorazioni sono comunque considerate emissioni diffuse.

Per tale punto dell'allegato non sono applicabili le prescrizioni generali, a eccezione delle comunicazioni di avvio impianto.

Obblighi e Prescrizioni generali

Obblighi:

1. Nel caso si tratti di nuova installazione, deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo alla Provincia e all'ARPAV, la data di messa in esercizio dei nuovi impianti (**comunicazione di avvio impianto**). Il termine per la messa a regime dell'impianto coincide con la messa in esercizio dello stesso (qualora non indicato diversamente nella domanda).
2. Deve essere effettuato un controllo analitico nei primi dieci giorni di marcia controllata dei nuovi impianti a regime, trasmettendone gli esiti alla Provincia entro i successivi 45 giorni (**comunicazione esiti primo controllo**) e dando comunicazione ad ARPAV con almeno 15 giorni d'anticipo della data in cui intende effettuare i prelievi.
3. Per le attività esistenti deve essere effettuato un controllo analitico entro 60 giorni dalla data di autorizzazione (45 giorni dalla domanda, in caso di silenzio-assenso, o dalla nota di riscontro da parte della Provincia), trasmettendone gli esiti alla Provincia entro i successivi 45 giorni (comunicazione esiti primo controllo) e dando comunicazione ad ARPAV con almeno 15 giorni d'anticipo della data in cui intende effettuare i prelievi.

Prescrizioni:

4. Se la modifica riguarda punti di emissione già soggetti a controllo analitico, la ditta dovrà seguire la periodicità in essere, fino alla realizzazione della modifica.
5. Durante gli autocontrolli devono essere determinate, nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito registro allegando i certificati analitici e i verbali di campionamento e tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo per almeno 5 anni. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i
6. Per le metodologie di campionamento e di analisi si deve fare riferimento a quelle adottate dal Servizio Laboratori di ARPAV e reperibili nel sito internet <http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodiche-analitiche>. In caso di impossibilità tecnica, l'azienda dovrà procedere a formulare una proposta alternativa da concordare con ARPAV. Al rapporto di prova dovrà essere allegato il giudizio di conformità del metodo redatto dal tecnico competente.
7. La sezione di campionamento dovrà rispettare quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato 6 alla parte 5 del D.Lgs.152/06; per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita la presenza, in alternativa, o di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato, munito di tappo e saldato al camino, o di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori passanti e di controflangia cieca per la chiusura, costruiti secondo quanto riportato in allegato; in caso di impossibilità tecnica, l'azienda dovrà procedere a formulare una proposta alternativa da concordare con ARPAV. I punti di prelievo devono sempre essere accessibili in sicurezza da parte delle autorità competenti al controllo.
8. Ai sensi del comma 20 all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, se si verifica un superamento dei valori limite di emissione durante i controlli di competenza del gestore (*anche di un singolo valore delle tre prove che concorrono al dato medio*), le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti devono essere specificamente comunicate dalla ditta alla Provincia e all'ARPAV entro 24 ore dall'accertamento.
9. Deve sempre essere effettuata una corretta gestione e manutenzione dei sistemi di abbattimento autorizzati, secondo un apposito piano, da tenere presso lo stabilimento e mettere a disposizione dell'autorità di controllo. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, deve essere annotata su un apposito registro (**registro manutenzioni impianti di abbattimento**) da tenersi a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 2 allegato VI parte V del D.Lgs 152/06.
10. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia e al dipartimento provinciale dell'ARPAV entro le otto ore successive. Qualora le anomalie di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà

procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettuate dal gestore devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.

11. La portata legittimata è quella dichiarata nella domanda di adesione, con un range di variabilità di $\pm 20\%$. **A fronte di riscontri analitici con portate oltre tale range, dovrà essere data comunicazione ai sensi del punto precedente, dando motivazione del diverso valore riscontrato.** Inoltre, per le portate superiori al 20%, il limite dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell'art.271 comma 13.
12. il punto precedente non si applica per i seguenti casi:
 - silos;
 - impianti termici;
 - processi "a caldo" (es. forno di essiccazione).In caso di portata dichiarata inferiore a 2.000 Nmc/h la ditta sarà obbligata solamente alla verifica dell'art. 271 comma 13 in caso di superamento del 20% del limite superiore.
13. Le quote dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti e a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri. Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.
14. Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd.

<i>Responsabile del Servizio:</i>	<i>dott. Edoardo Tobaldo</i>	<i>0444/908227</i>
<i>Gruppo di lavoro:</i>	<i>ing. Anna Filotto</i>	<i>0444/908234</i>
	<i>sig. Ilvano Imbrunito</i>	<i>0444/908479</i>
	<i>dott.ssa Silvia Romana Perotto</i>	<i>0444/908228</i>
	<i>dott. Davide Strata</i>	<i>0444/908476</i>